

Pubblicato il 19/03/2024

N. 01614/2024 **REG.PROV.PRES.**  
**N. 09961/2019 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Quarta)**

**Il Presidente**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 9961 del 2019, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da

Stefania Terraneo, rappresentata e difesa dall'avvocato Elena Spina, con domicilio  
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale  
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello  
Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Giuseppina Santangelo, Pispisa Emanuela, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

Del provvedimento di mancato superamento della prova orale e del concorso, di cui  
alla procedura concorsuale indetta dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e

della Ricerca con DDG n. D.d.g. n. 1259 del 23 novembre 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale del 24 novembre 2017 n.90. Ove necessario, soltanto se fosse interpretato in termini successivamente lesivi per chi ricorre, del Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca D.d.g. n. 1259 del 23 novembre 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 2 IV serie speciale del 24 novembre 2017 n.90, con particolare riferimento alle norme di cui agli art. 9 e ss relative alla disciplina delle modalità di svolgimento e valutazione delle prove orali e determinazione dei criteri di valutazione; nonché del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 3 agosto 2017, n. 138, recante "Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208"; nonché del Dp.r. 487/1994 e della direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 24 aprile 2018, n. 3, recante "Linee guida sulle procedure concorsuali" nella parte in cui siano lesive per chi ricorre. Di tutti i Provvedimenti e Verbali del Comitato scientifico e della Commissione di esame e della sottocommissione, di estremi ignoti ed ai quali al ricorrente non ne è stato dato accesso, che abbiano determinato il mancato superamento dell'orale, nonché specificamente il Verbale della prova orale, la scheda di valutazione; il Verbale n. 3 del 25 gennaio 2019 della Commissione, e tutti i provvedimenti o verbali con i quali sono stati predeterminati i quadri di riferimento generali nonché i quesiti, i criteri, la griglia di valutazione e la scheda di valutazione per lo svolgimento della prova orale e determinati i criteri/punteggi descrittivi e indicatori utili per la valutazione, e/o nella parte in cui sia eventualmente stata autorizzata la valutazione in maniera differenziata per le diverse sottocommissioni senza la preventiva predisposizione di criteri e griglie generali di valutazione, nonché per l'annullamento dei criteri e griglie applicati e

quesiti utilizzati, anche e tutti con particolare riferimento alla prova di informatica. Nonché di tutti i Provvedimenti e Verbali del Comitato scientifico e della Commissione di esame e della sottocommissione di estremi ignoti attraverso i quali sono state disposte le modalità di svolgimento della prova orale ed è stato attribuito il punteggio di valutazione alla prova orale e nella parte in cui è stata applicata una griglia erronea di valutazione, tutti nella parte in cui abbiano determinato l'esclusione di chi ricorre per l'irregolarità e anche per il cattivo funzionamento della modalità operativa e valutativa e anche in relazione alla prescelta modalità della verifica della conoscenza informatica, nella parte in cui è stata somministrata una prova ultronea rispetto a quanto previsto dal Bando. Nonché di tutti i Provvedimenti e Verbali del Comitato scientifico e della Commissione di esame e della sottocommissione di estremi ignoti nella parte in cui hanno autorizzato la totale illegittima mancanza di collegialità nelle modalità perseguite di svolgimento della prova orale, anche con riferimento alla prova informatica. Di tutti i Provvedimenti ed i Verbali della Commissione di esame, nonché nella parte in cui non sono stati valutati i titoli della ricorrente e complessivamente tutte le prove sostenute, nonchè ivi compresi gli eventuali elenchi e graduatorie dei vincitori e relativi allegati nella parte in cui non includono chi ricorre, tutti di estremi sconosciuti. –Dei verbali ed atti adottati dalle Commissioni esaminatrici e di estremi ignoti in generale, ed in particolare lì nella parte in cui hanno modificato in corso d'opera l'iter di svolgimento delle prove d'esame e di attribuzione e calcolo del relativo punteggio di ammissione, nella parte in cui abbiano leso la posizione della ricorrente. –Dei provvedimenti di estremi ignoti con i quali sono state nominate le Commissioni Esaminatrici e con cui sono stati sostituiti in un momento successivo i commissari. Nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali o collegati anteriori e successivi, ivi compreso i verbali e delibere di estremi sconosciuti di nomina dei Commissari, di determinazione dei criteri di valutazione e di adozione dei punteggi, di non ammissione e di attribuzione dei punteggi e di fissazione dei criteri relativi alle valutazioni, con particolare

riferimento a criteri per la valutazione dei titoli ed il superamento della prova orale e di individuazione dei vincitori di concorso, nella parte in cui ha nominato componenti della Commissione giudicante incompatibili e nella parte 4 in cui ha danneggiato la posizione di chi ricorre; –per l'annullamento ove necessario del decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 2080 del 31 dicembre 2018 successivamente lesivo nella parte in cui ha nominato componenti della Commissione giudicante incompatibili e nella parte in cui ha danneggiato la posizione di chi ricorre –per l'annullamento ove necessario del decreto n. AOODPIT 580 del 19.04.2019, successivamente lesivo, con il quale la composizione della commissione iniziale e le sottocommissioni esaminatrici veniva integrata, per la prova orale, con i componenti aggregati esperti di lingua straniera e di informatica; –per l'annullamento ove necessario del decreto n. AOODPIT 664 del 14.05.2019 successivamente lesivo con il quale si è provveduto a sostituire i componenti e i membri aggregati esperti di lingua straniera e di informatica dimissionari . SE E PER QUANTO OCCORRA di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali, anche di estremi ignoti laddove lesivi degli interessi di chi ricorre. –Per la declaratoria del diritto del ricorrente a vedere riesaminare la valutazione relativa alla sua prova orale, la documentazione relativa alle competenze di informatica, nonché la valutazione complessiva degli esami sostenuti e dei propri titoli, l'intero procedimento di non ammissione a suo carico e vedere in estremo subordine ordinare alla Amministrazione di rifare la fase orale del concorso di cui al Bando stesso.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 13 novembre 2019:

Della Graduatoria degli idonei Decreto Dipartimentale n.1205 del 01 agosto 2019 di approvazione della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso stesso per dirigenti scolastici, formata sulla base del punteggio finale conseguito dai candidati ai sensi dell'articolo 10, comma 7 del Bando e, a parità di punteggio complessivo, delle preferenze di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del

decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Nonchè per l'annullamento della stessa graduatoria, allegata al decreto che ne costituisce parte integrante Avviso prot.n. 35372 dell'1 agosto 2019, tutti nella parte in cui non provvede a riesaminare la posizione del ricorrente e la esclude Nonchè di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali, anche di estremi ignoti laddove lesivi degli interessi di chi ricorre, ivi compresi i provvedimenti autorizzatori delle nomine in ruolo.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 16 novembre 2020:

Decreto del Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico prot.n. DGPER 27956 del 14.9.2020, successivamente conosciuto, nella parte in cui autorizza e conferma l'operato della Commissione del concorso D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017 e ne recepisce la graduatoria, illegittima, autorizzandone l'utilizzazione e disponendo ulteriori assegnazioni di candidati ai ruoli regionali; - Nonchè, per gli stessi motivi del decreto n. AOODPIT 998 del 14.8.2020, successivamente conosciuto, recante rettifica della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, approvata con decreto prot. n. AOODPIT 1205 del 1 agosto 2019, e già modificata con decreti n. AOODPIT 977 e n. AOODPIT 978 del 5 agosto 2020 e con decreto n. AOODPIT 986 del 6 agosto 2020; - Nonché per l'annullamento della stessa graduatoria rettificata che è parte integrante del decreto stesso, nella parte in cui esclude illegittimamente chi agisce senza che l'Amministrazione abbia riesaminato la posizione di chi ricorre e corretto i gravissimi profili già lamentati nel ricorso principale che inevitabilmente inficiano la regolarità complessiva del procedimento concorsuale. Nonché per l'annullamento degli stessi decreti detti e ove necessario e per gli stessi motivi dell' avviso in data 21 agosto e 21.9.2020, con cui si comunica l'avvenuta pubblicazione dell'elenco delle ulteriori assegnazioni dei candidati alle sedi regionali, - Nonchè per tutti gli atti e provvedimenti connessi, consequenziali, precedenti e successivi ivi compresi

il verbale del 3 agosto 2020 redatto dalla Commissione Coordinatrice riunitasi per la rivalutazione del punteggio dei ricorrenti vittoriosi e di tutti i provvedimenti che abbiano inteso illegittimamente ratificare e regolarizzare il procedimento in questione ivi compreso quello con cui viene acquisita la dichiarazione della la dichiarazione resa dalla prof.ssa Simona Flammini relativa alle funzioni svolte in qualità di tutor in un corso di specializzazione per il sostegno organizzato dalla Università di Macerata che le ha permesso l'attribuzione di 1 punto non dovuto.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'art. 49, comma 1 c.p.a. ai sensi del quale "Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri".

Visto l'elevato numero dei controinteressati attualmente inseriti nelle graduatorie impugnate nonché le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49, comma 3 c.p.a, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR nonché, ove esistenti, degli Uffici Scolastici Regionali interessati, dal quale risultino:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
4. l'indicazione dei controinteressati;
5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con

essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. il testo integrale del ricorso introduttivo.

In ordine alle prescritte modalità, il MIUR nonché, ove esistenti, gli Uffici Scolastici Regionali interessati hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza – il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il MIUR e, ove interessati e dotati di siti autonomi, gli URS:

- non rimuovano dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- rilascino alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- curino che sulla home page del loro sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente

decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Vengono posti a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento collegiale, gli oneri conseguenti all'espletamento, da parte dell'Amministrazione interessata, dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti del giudizio, a carico dell'Istituto stesso, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) ordina la notificazione del ricorso a mezzo di pubblici proclami, nei termini e con le modalità indicate in motivazione.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 15 marzo 2024.

**Il Presidente**  
**Roberto Politi**

**IL SEGRETARIO**